

DIREZIONE AGRICOLTURA SERVIZIO S.I.A.

Prot. 16360 del 20/07/2004

IATP e IAP

Imprenditore agricolo a titolo principale- Imprenditore agricolo professionale

Il rilascio dell'attestato di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) ha da sempre creato, sia a livello Nazionale che Regionale, numerosi problemi applicativi dovuti essenzialmente ad una diversa interpretazione dei regolamenti comunitari, delle norme nazionali, delle sentenze e disposizioni che si sono susseguiti ed accavallati, nel tempo.

Tali difformi interpretazioni hanno spesso influenzato il procedimento amministrativo causando l'emissione di atti finali che spesso sono risultati o diversi tra Enti o Uffici o non in linea con le norme da applicare. Tali difformità non sono di certo rispondenti al principio della buona amministrazione e/o uguaglianza di trattamento tra individui.

Sorge, quindi, la necessità, **alla luce del nuovo Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99** di riesaminare tutta la problematica al fine di diramare, agli Uffici interessati, criteri applicativi precisi che evitino difformità comportamentali nel rilascio dell'attuale attestato di **Imprenditore agricolo professionale (IAP)** che ha sostituito quello di IATP.

La prima direttiva comunitaria cui bisogna far riferimento, quale primo atto importante istitutivo della figura di IATP, è la 72/159 del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole.

In questo contesto il legislatore comunitario individuò l'IATP, persona fisica, in colui che possedeva un reddito agricolo pari o superiore al 50% del *suo reddito complessivo* e di dedicare alla stessa attività agricola un tempo di *lavoro* uguale o superiore al 50%.

La stessa direttiva dava mandato allo stato membro di "definire la nozione di IATP" con la dizione: " ...che comprende, per le persone fisiche, *almeno...*".

Nell'ambito del diritto comunitario, una direttiva vincola lo stato membro, cui è rivolta, per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma resta salva la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi.

Con legge 153/75 è stata recepita la direttiva ma sono stati individuati, per la nozione di IATP, criteri sostanzialmente diversi: più rigidi nelle percentuali di misura per la valutazione di riferimento (2/3) e meno rigidi nel parametro di calcolo del reddito.

L'art.12 della citata L.153/75 considera l'IATP colui che dedica all'attività agricola almeno *due terzi* del proprio *tempo di lavoro complessivo* e che ricava dall'attività stessa almeno *due terzi* del proprio *reddito globale da lavoro* risultante dalla propria posizione fiscale.

Come si vede, oltre la diversa misura per la valutazione del reddito e del tempo-lavoro (50% in un caso e due terzi nell'altro), anche il parametro preso a riferimento per il calcolo del reddito è diverso (reddito complessivo il primo e reddito globale da lavoro, il secondo).

La nozione di IATP è stata successivamente riproposta dal Reg. 797/85 (successivamente abrogato) e sostituito dal Reg.2328/91 (anche questo abrogato).

Entrambi i regolamenti ricalcavano, nella definizione della figura di IATP, i parametri della direttiva 72/159, con la sola differenza che i Regolamenti sono sovraordinati rispetto alla legislazione Nazionale o Regionale.

Secondo una costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, qualora la normativa comunitaria sia in contrasto con una disposizione di diritto interno, la conseguenza non è la

caducazione di quest'ultima, bensì la sua mancata applicazione sia da parte del giudice nazionale che dalla stessa pubblica amministrazione nello svolgimento della sua attività amministrativa.

Sulla base della pur sintetica analisi fatta, emerge chiaramente che nei casi in cui l'ambito di riferimento delle due disposizioni (Comunitaria e interna) coincide si applica la disposizione Comunitaria mentre, laddove divergono, ciascuna di esse mantiene la propria autonomia e le disposizioni si applicano rispettivamente all'ambito operativo individuato.

Sulla base di tali considerazioni il TAR dell'Emilia Romagna ha dato ragione ad una ricorrente che ha impugnato il diniego di rilascio del certificato di IATP, necessario per fruire dei benefici fiscali, negato in quanto "il reddito extra agricolo denunciato dalla ricorrente risulta superiore al reddito che la stessa può ottenere dall'azienda agricola".

Tale diniego scaturiva dalla tesi sostenuta dall'amministrazione secondo cui il reg. 2328/91 ha di fatto abrogato gli articoli 12 e 13 della L.153/75 e quindi modificato i requisiti soggettivi richiesti per la qualifica di IATP.

La ricorrente, invece, sosteneva che la portata del Reg. 2328/91 viene dettata esclusivamente dalla dizione ivi riportata: "ai fini del presente regolamento", cioè solo al fine di ottenere agevolazioni comunitarie per il miglioramento delle strutture agrarie.

La definizione di IATP fornita dal regolamento comunitario, pertanto, non ha valenza generale.

Il problema della controversia è proprio quello dei parametri per la determinazione del reddito (globale o da lavoro) e se nel caso di reddito globale da lavoro, il reddito derivante dalla pensione vada in esso calcolato.

La tesi sostenuta dalla ricorrente è stata pienamente condivisa dal TAR dell'Emilia Romagna che ha disposto che l'amministrazione, nel caso di specie, non poteva far riferimento al reddito complessivo dell'interessata ma avrebbe dovuto rapportare il reddito agricolo al complessivo reddito da lavoro percepito dalla richiedente. In tal ambito non rientrano i redditi derivanti dalla pensione.

La ratio della mancata considerazione del reddito da pensione, quale reddito da lavoro, deriva dalla lettura dei combinati disposti dei parametri reddito-lavoro agricolo e reddito-lavoro extragratico, confronto tra attività in atto dove assume importanza la valutazione dell'impegno professionale. Risulta, pertanto, irrilevante a questo scopo la titolarità di una pensione, che costituisce l'effetto di un rapporto lavorativo cessato.

Con una sentenza del 15.10.92 C-162/91 la Corte di Giustizia CEE si era già espressa sulla inapplicabilità del Reg. 797/85 ad una controversia relativa, non alla attribuzione di aiuti o benefici previsti da tale fonte comunitaria, bensì alla riconoscibilità delle agevolazioni fiscali previste dalla legislazione italiana per l'acquisto di terreni agricoli.

LEGISLAZIONE REGIONALE

Come si inserivano ed inseriscono le disposizioni regionali in questo particolare contesto?

Per meglio approfondire tutta la problematica, si ritiene necessario esaminare il legame che esiste tra IATP e capacità professionale da molti considerato un legame indivisibile.

La L.153/75, art.11, consequenziale alla citata direttiva 72/159, recita:

"Le provvidenze di cui al presente titolo si applicano alle aziende agricole, singole ed associate, che si trovino nelle condizioni appresso indicate:

a) siano condotte da imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale, possiedono una sufficiente capacità professionale, etc..."

art.12

"Si considera a titolo principale....."

Il requisito della capacità professionale si considera....."

Dalla lettura del dispositivo emerge chiaramente che l'attestato di IATP e la capacità professionale, entrambi necessari per le provvidenze previste dal titolo III della L.153/75, sono indipendenti; infatti, se la capacità professionale fosse un parametro da tener sempre presente nel

rilascio dell'attestato di IATP, tra l'altro utilizzabile anche per altri motivi, la dizione dell'art.11 sarebbe stata la seguente: “ si considera a titolo principale l'imprenditore che.....ed abbia una sufficiente capacità professionale” .

La dizione adottata separa, invece, il requisito di IATP dagli altri requisiti: capacità professionale, contabilità e piano di sviluppo; requisiti che vengono introdotti secondo il tipo di provvidenza richiesto.

Tale formulazione, iniziata con la direttiva 72/159, art.2 del 17.04.72 è continuata anche con i Regolamenti Comunitari successivi, vedi 797/85 e 2328/91.

Concludendo, l'attestato di IATP non ha nessun legame diretto con la capacità professionale, entrambi vengono accertati, quando la norma li richiede, in modo disgiunto.

Come accertare la capacità professionale?

La capacità professionale è stata definita dallo Stato con la legge quadro n. 153/75, la Regione ha legiferato in materia e con L.R.12/79, art.5 ha stabilito:

“Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando l'imprenditore abbia esercitato nel decennio precedente alla data di presentazione della domanda, e per almeno tre anni, l'attività agricola come titolare di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo.

Tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà.

Tale requisito si considera, altresì, presunto quando l'imprenditore, che abbia svolto attività agricola, sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.

Negli altri casi, il giudizio sulla capacità professionale dell'imprenditore agricolo è espresso dalla commissione di cui all'ultimo comma dell'art.12 della legge 153 del 1975.

Nell'esprimere il giudizio, la commissione tiene conto della frequenza ad eventuali corsi di qualificazione professionale svolta dall'interessato.

La commissione provinciale, nominata con decreto del Presidente della Giunta, composta, oltre che da un funzionario della Regione con funzioni di presidente, da rappresentanti delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli in ragione di sette per i coltivatori diretti e due per i conduttori non coltivatori diretti.

I predetti rappresentanti sindacali sono designati dalle sezioni regionali delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Contro l'atto di accertamento negativo della commissione è ammesso ricorso alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione.

La Giunta stessa decide sui ricorsi, in via definitiva, entro 90 giorni dalla loro presentazione.”

Tutte le altre disposizioni rinviano, direttamente o indirettamente, a queste norme.

Tornando al discorso dei parametri che si dovevano applicare per il rilascio dell'attestato di IATP, esaminiamo le disposizioni emanate dalla Regione e vediamo come esse si inseriscono, nelle procedure applicative.

Facendo riferimento alla direttiva CEE 72/159 ed alle successive leggi: 153/75 e per le zone montane, 352/76, emerge, seguendo un ordine cronologico:

-delibera del Consiglio Regionale n.145/2 del 14.02.1979- I parametri sono quelli previsti dalla L.153/75 e L.352/76. L'atto è stato annullato dalla deliberazione del C.R. n.41/8 del 14.04.92;

- L.R.12/79-“ Normativa attuazione direttive C.E.E. in agricoltura”- I parametri sono quelli previsti dalla L.153/75 e L.352/76;

- L.R.37/86, del 31.07.1986 “Norme per l'applicazione del Regolamento CEE 797/85, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie”- l'art.4 rimanda, per i parametri, alla L.R.12/79 e non a quelli previsti nel Reg.797/85.

I dubbi applicativi portarono il Ministero ad emanare il Decreto del 12.09.85, relativo a: “ criteri e modalità di ordine generale per l'applicazione del 797/85”, con cui si disponeva che, per

i parametri relativi al rilascio dell'attestato di IATP e capacità professionale, doveva farsi riferimento alle leggi regionali emanate in applicazione della Direttiva 72/159 o in mancanza alla L.153/75.

La disposizione ministeriale viene annullata dalla Decisione Comunitaria 87/332 del 12.06.1987 che all'art. 1 stabilisce, che il requisito di I.A.T.P. , per l'applicazione del Reg. 797/85, viene accertato ai sensi dell'art.2 par.5 dello stesso regolamento.

Tale decisione risulta ovvia e rispondente a sentenze della Corte Costituzionale in quanto, essendo i parametri della L.R.12/79, cui la L.R.37/86 rimanda, diversi da quelli previsti dal Regolamento Comunitario 797/85, che per sua natura è sovraordinato rispetto alla legge regionale, emerge un conflitto tra parametri che rende, *nei casi in cui l'attestato serva per l'attribuzione di aiuti o benefici previsti da tale fonte comunitaria*, l'art. 4 non applicabile.

- L.R.7/91 del 06.03.91-, si recepiscono le disposizioni dei regolamenti CE n.1760/87, 1094/88, 1137/88 e 3808/89 ed in linea con la decisione CE 87/332, si stabilisce che, ai sensi dell'art.2 par. 5 del Reg. Cee 797/85, è IATP colui che dedica all'attività agricola almeno il 50% del tempo complessivo e che ricava almeno il 50% del reddito totale risultante dalla propria posizione fiscale.

La precisazione "risultante dalla propria posizione fiscale" inserita per un riferimento di natura contabile, non è citata nel Reg.797/85 ma per il sistema di tassazione del reddito agricolo (R.D. e R.A.), tale riferimento risulta penalizzante per l'agricoltore ; infatti con deliberazione del C.R. n.41/8 del 14.4.92 sono state stabilite le modalità per il calcolo del reddito proveniente dall'attività agricola.

- L.R.97, del 25.10.1996- che modifica la L.R.37/86 solo per la parte relativa alla competenza al rilascio dell'attestato (SIPA e non Settore Agricoltura).

- Deliberazione C.R. 41/8 del 14.4.92- Vengono modificati i parametri previsti dalla L.R.37/86, così come modificata dalle Leggi regionali 7/91 e 97/96.

Si considera IATP colui che dedica all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo complessivo *di lavoro* e ricava dalla medesima almeno il 50% del reddito totale risultante dalla propria posizione fiscale, oltre a precisare *che trattasi di tempo complessivo di lavoro*, vengono inserite anche le modalità per il calcolo del reddito proveniente dall'attività agricola e agrituristica.

Trattandosi di deliberazione consiliare, in applicazione della L.R.37/86 e successive modificazioni ed integrazioni, i parametri interessati sono applicabili esclusivamente per i benefici previsti dai regolamenti ivi recepiti.

-Deliberazione G.R. 7931 del 31.12.1993- Sulla base del D.Lgs.228 del 18.05.01 e sentenze della Corte di Giustizia, viene regolamentato l'attestato di IATP per le società di capitale e cooperative.

Per la Capacità professionale la L.R.37/86, e successive modifiche, rimanda all'art.5 della L.R.12/79.

Conclusioni:

Sulla base delle disposizioni vigenti e tenendo presente l'analisi fatta, emergono le seguenti conclusioni:

-L'attestato di IATP e la Capacità Professionale erano procedimenti amministrativi indipendenti e quindi , il rilascio dell'attestato non era legato all'accertamento della capacità professionale.

DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO, n. 99

Il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.99, nell'abrogare l'art.12 della legge 9 maggio 1975, n.153 e successive modificazioni, ha sostituito la figura di Imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) con la figura di Imprenditore agricolo professionale (IAP).

Per il rilascio dell'attestato, l'art. 1 del citato decreto abbina, e questa è una novità rispetto a quanto disposto in precedenza dalla L.153/75, **il possesso di conoscenze e competenze**

professionali, ai sensi dell'art.5 del regolamento (CE) n. 1257/1999, **con il tempo di lavoro complessivo e reddito globale da lavoro** (50% ridotto al 25% per le zone svantaggiate di cui all'art.17 del Reg. (CE) n.1257/99).

Il collegamento tra le due figure, nell'ambito delle varie leggi vigenti, viene effettuato dal comma "4" dell'art.1 del citato decreto, quando recita: " qualunque riferimento della legislazione vigente all'IATP si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo" (vedi oneri di urbanizzazione, INPS etc.).

Il decreto è abbastanza chiaro per quanto riguarda l'esclusione dal computo del reddito globale da lavoro delle pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo. Le motivazioni delle esclusioni sono ben comprensibili dall'esame, in precedenza fatto, sulla problematica delle pensioni (vedi la citata sentenza del TAR Emilia Romagna).

La Commissione per l'accertamento della Capacità Professionale, di cui all'art.12 della L.153/78, è stata soppressa dal D.Lgs.99/04 il quale, per il possesso di conoscenze e competenze professionali, necessarie per il rilascio dell'attestato di IAP, rimanda all'art.5 del Regolamento CE 1257/99 del 17.05.99 e quindi a quanto stabilito dal PSR Abruzzo 2000-2006.

Ben chiara è anche la precisazione sui requisiti per le società di persone, cooperative e di capitali(comma 3,art.1) dove lo Status di IAP è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) **Oggettivo**: lo statuto deve prevedere quale oggetto **sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art.2135 del c.c.**

In proposito è opportuno ricordare che il nuovo art.2135 c.c.,come novellato dal d.lgs.228/01, attribuisce la natura agricola anche ad una serie di attività (manipolazione,conservazione,trasformazione, commercializzazione e valorizzazione) sempre che abbiano ad oggetto prodotti **ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali**, (attività agricole principali) **nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata**

- b) **Soggettivo**: per le società di persone, almeno un socio deve possedere la qualifica di IAP fanno eccezione le società in accomandita dove la qualifica deve essere posseduta da almeno un socio accomandatario; per le società di capitali, almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di IAP; per le società cooperative almeno un quinto dei soci deve possedere la qualifica di IAP.

Tutte le società che hanno come oggetto esclusivo l'esercizio di attività agricole saranno qualificate " società agricole" con l'obbligo di inserire nella loro ragione sociale o denominazione tale locuzione e, ove redatto, modificare in tal senso anche lo statuto.

Gestione degli IATP e rilascio IAP

Gestione di IATP

1. L'attuale attestato di IATP, se non suffragato dalla capacità professionale, cessa di validità dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.99/04 (08.05.04).
2. Gli attestati rilasciati con l'accertamento della capacità professionale sono validi sino alla loro naturale scadenza senza possibilità di proroga.

Rilascio IAP

Per il rilascio dell'attestato di IAP, le disposizioni cui far riferimento sono le seguenti:

1. Per la persona fisica non residente nel luogo ove insiste l'azienda agricola, la richiesta va inoltrata al SIPA dove insiste l'azienda o la maggior parte della stessa (oltre il 50% della superficie) e per conoscenza al SIPA, o altro Ente competente, della Provincia di residenza;
2. Per le società, la cui Sede Legale ricade nella Regione Abruzzo, la richiesta va inoltrata al SIPA competente, compilando i rispettivi modelli;

3. Si applicano i parametri previsti nella L.R. 37/86, così come modificata dalle leggi regionali 7/91 e 97/96, nei casi in cui l'attestato di IAP, sia necessario per i benefici previsti da regolamenti comunitari cui la legge regionale fa riferimento;
4. In tutti gli altri casi e per le società, si applicano i parametri e/o i criteri previsti dal d.lgs.99/04;
5. Conoscenze e competenze professionali, attualmente indispensabili per il rilascio dell'attestato di IAP saranno dimostrate, sulla base di quanto previsto dal Reg. CE 1257/99 e quindi PSR Abruzzo 2000-2006 da:
 - a) esperienza lavorativa (minimo 3 anni come coadiutore familiare, o come operaio agricolo con la qualifica di “ specializzato super”);
 - b) adeguata documentazione attestante titoli di studio in materia di agricoltura: diploma di scuola media inferiore o superiore ad indirizzo agrario, titolo conseguito presso Istituti Professionali di Stato per l'Agricoltura ; diploma di Laurea di qualsiasi indirizzo a condizione che il piano di studi attuato prevedesse corsi di agronomia e/o coltivazioni erbacee e arboree e/o zootecnia;
 - c) esperienza formativa in agricoltura (attestato di qualifica di conduttore di azienda agricola rilasciato da Enti Formativi riconosciuti dalla Regione per corsi non inferiori a 150 ore e con programma didattico uguale a quello previsto dalla misura C) del PSR Abruzzo 2000-2006;
6. Le procedure da utilizzare per l'istruttoria sono quelle di cui alla delibera consiliare n. 41/8 del 14.04.92 integrate con i prospetti allegati alla presente nota;
7. I richiedenti, persone fisiche, devono trasmettere al SIPA competente, regolarmente compilati, i seguenti prospetti: **A-Anagrafica, B-Altri richiedenti, C-Bestiami, D-Catastali, E- oppure F- Riepilogo(solo le parti evidenziate in grigio)**. L'opzione del modello E oppure F dipende dalla tipologia di calcolo scelto per il Reddito Agricolo (“E” se si sceglie di moltiplicare il numero delle giornate dedicate dall'imprenditore all'attività agricola per la retribuzione di operaio specializzato super e “F” se si sceglie la procedura dell'IRAP);
8. Le persone giuridiche (società) devono fare la richiesta, per il tramite del loro rappresentante legale, compilando, semplicemente i prospetti A-B;
9. In mancanza di redditi extragricoli, il n. di giornate da prendere in considerazione per l'imprenditore (rigo 16 quadro E e rigo 12 del quadro F) è di 250 anche se la differenza, tra le giornate necessarie in base all'ordinamento aziendale (**che non potranno essere inferiori a 125gg per le zone normali e 62.5gg. per le zone svantaggiate**) e le giornate del personale a disposizione, è inferiore. Tale principio è basato sul fatto che nel caso particolare ci troviamo di fronte ad un imprenditore puro;
10. In presenza del fascicolo del produttore, è sufficiente che il richiedente autodichiari, ai sensi della L.445/00, tutti i dati necessari per il rilascio dell'attestato di IAP compilando i prospetti citati ai punti 7 e 8 ed all'uopo predisposti;
11. I controlli, a campione applicando la L.R.6/96, delle autodichiarazioni saranno effettuati :
 - a) visionando il fascicolo del produttore (DPR . 503 del 1 dicembre 1999) o in mancanza richiedendo la documentazione all'interessato o all'ente pubblico detentore del documento;
 - b) con sopralluogo aziendale, se ritenuto necessario.

COMPENDIO UNICO

(art.7 del D.Lgs. 99/04 e art 5 bis del D.Lgs. 228/01)

La Regione Abruzzo, con il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) - 2000_2006, Mis. A e B, (pag. 80 e 84 del BURA n.11 straordinario del 09.07.02), ha stabilito i criteri per dimostrare la redditività economica di una azienda agricola in una visione più ampia di “ vitalità economica”. Dalla lettura del paragrafo, “ Criteri per dimostrare la redditività economica”, emerge che una azienda potrà essere definita economicamente vitale se vengono rispettate, contestualmente, le seguenti condizioni:

d) Un reddito lordo aziendale (RLA), da computarsi sulla base dei Redditi Lordi Standard (RLS) e dell'ordinamento produttivo aziendale della campagna in atto, non inferiore a 8 UDE (Unità dimensione economica) di RLS, pari a 9.600 Euro;

e) Un'occupazione totale annua (lavoro familiare ed extra-familiare) non inferiore ad 1 ULU (unità lavoro uomo);

f) L'indicazione di affidabilità finanziaria (necessaria in presenza di richiesta di contributo per gli interventi previsti dalla mis. A).

Per i giovani imprenditori al loro primo insediamento (età non superiore a 40 anni) i criteri ed i parametri sono uguali ma le condizioni sono diverse:

a) RLA totale non inferiore a 12 UDE di RLS, pari a 14.400 Euro;

b) Occupazione totale annua (lavoro familiare ed extra-familiare) non inferiore a 1,50 ULU ;

c) Tali limiti sono ridotti del 30% nelle zone montane, svantaggiate e protette.

Per la competenza al rilascio del nulla osta si rimanda ai punti 1 e 2 del "Rilascio IAP".

I SIPA interessati devono trasmettere copia del n.o. alla Direzione Agricoltura - Servizio SIA che acquisirà anche copia dell'atto notarile contenete i vincoli previsti dal D.Lgs. 99/04.

Il Servizio SIA della Direzione Agricoltura è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Responsabile del procedimento Dott/ssa Rosaria Garzarella.

Il Dirigente del Servizio SIA
(Dr. Gaetano Valente)